

CUSTODE DELLA STRADA RESPONSABILE PER LA CADUTA DELLA MOTO A CAUSA DI UN AVVALLAMENTO E DI UNA BUCA NON VISIBILI

Confermata la responsabilità da cose in custodia per l'Anas per i danni riportati da un centauro a causa della caduta dovuta alla presenza di un avvallamento sulla corsia di marcia della moto, in prossimità del quale vi erano segni di scarrocciamento, costituito da una grossa buca terminante con un accumulo d'asfalto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, terza sezione civile, con l'ordinanza del 5 febbraio 2021, n. 2830, mediante la quale ha rigettato il ricorso poiché inammissibile.

La vicenda

La pronuncia di legittimità in esame ha avuto origine dal fatto che Caio Bruto conveniva innanzi al Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, l'ANAS s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per un sinistro occorsogli nel 2003. Esponeva che, mentre stava percorrendo la SS E45 a bordo di una motocicletta, a causa di un avvallamento del fondo stradale non segnalato, né visibile, perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra, riportando danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale di Arezzo addebitava la responsabilità del sinistro interamente all'Ente titolare del tratto stradale, condannandolo al pagamento dell'importo di euro 25.396,15, oltre le spese legali. L'ANAS s.p.a. impugnava la decisione, ma la Corte d'appello di Firenze, con la sentenza n. 2464 del 2017, respingeva il gravame, con ulteriore condanna dell'appellante alle spese del grado. Avverso tale sentenza l'ANAS s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, illustrati da successive memorie. I motivi di ricorso Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. La Corte d'appello, a parere della ricorrente, avrebbe motivato solo per relationem – cioè rinviando alle ragioni della decisione di primo grado – in ordine all'assenza di prova liberatoria del caso fortuito che avrebbe dovuto fornire l'Ente proprietario della strada.

Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 244 cod. proc. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ., consistita nell'aver fatto uso di dichiarazioni testimoniali inammissibili o, comunque, non idonee a valere come fonte di prova. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., ovvero dell'art. 116 cod. proc. civ., in tema di ricorso alle presunzioni semplici. La decisione in sintesi La Corte di cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 2830 del 2021, ha ritenuto i motivi inammissibili e ha rigettato il ricorso. La motivazione A dire del Collegio, la Corte d'appello ha conferito rilievo decisivo alla deposizione testimoniale di Tizio, dipendente dell'ANAS s.p.a., in ordine alla vigilanza esercitata dall'Ente sul tratto di strada in questione, nonché a quella del Carabiniere Sempronio in ordine alla mancanza di idonei segnali di pericolo. Oltre alle deposizioni testimoniali, ha anche valutato le risultanze del verbale redatto dalle forze dell'ordine intervenute al momento del sinistro, da cui risulta la «presenza dell'avvallamento sulla corsia di marcia della moto, in prossimità del quale vi erano segni di scarrocciamento, costituito da una grossa buca terminante con un accumulo d'asfalto». Si tratta, pertanto, di un accertamento in fatto relativo alla condizione del fondo stradale, alla prevedibilità dell'insidia e all'inadempimento dell'onere di vigilanza e manutenzione della strada da parte dell'ANAS s.p.a. che non può essere posto in discussione in questa sede. In particolare, non è vero che la Corte d'appello si sia limitata a motivare per relationem. Risulta quindi manifestamente infondata la dedotta violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Violazione che, peraltro, ricorre solamente quando l'anomalia motivazionale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e graco", nella "motivazione apparente", nel

“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione

Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza n. 2830 del 5 febbraio 2021

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;

RITENUTO

Claudio Bardi conveniva innanzi al Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, l'ANAS s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per un sinistro occorsogli in data 6 settembre 2003. Esponeva che, mentre stava percorrendo la SS E45 a bordo di una motocicletta, a causa di un avvallamento del fondo stradale non segnalato, né visibile, perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra, riportando danni patrimoniali e non patrimoniali. L'ANAS s.p.a. si costituiva per resistere alla domanda. Il Tribunale addebitava la responsabilità del sinistro interamente all'Ente titolare del tratto stradale, condannandolo al pagamento dell'importo di euro 25.396,15, oltre le spese legali. L'ANAS s.p.a. impugnava la decisione, ma la Corte d'appello di Firenze respingeva il gravame, con ulteriore condanna dell'appellante alle spese del grado. Avverso tale sentenza l'ANAS s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, illustrati da successive memorie.

Il Bardi ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

1. In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

2. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi motivi.

3. Anzitutto viene in rilievo un difetto di validità della procura alle liti rilasciata dal direttore generale dell'ANAS s.p.a. Claudia Ricchetti in favore dell'avv. Alessandro Grifoni. Infatti, Ricchetti (il cui nome, peraltro, risulta indicato solo nel mandato alle liti, ma non nell'instestazione del ricorso) dichiara di essere titolare di poteri di rappresentanza della società ricorrente in forza di una procura notarile, ma la stessa non è stata allegata agli atti e ciò determina l'inammissibilità del ricorso, in quanto tale omissione impedisce di verificare la effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi dell'asserito procuratore (v. ex plurimis Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 - 01).

4. Sebbene il superiore rilievo sia assorbente, non è superfluo soffermarsi sugli ulteriori profili di inammissibilità del ricorso.

Con il primo motivo l'ANAS s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. La Corte d'appello, a parere della ricorrente, avrebbe motivato solo per relationem - cioè rinviando alle ragioni della decisione di primo grado - in ordine all'assenza di prova liberatoria del caso fortuito che avrebbe dovuto fornire l'Ente proprietario della strada.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 244 cod. proc. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ., consistita nell'aver fatto uso di dichiarazioni testimoniali inammissibili o, comunque, non idonee a valere come fonte di prova. Con il terzo motivo l'ANAS s.p.a. si duole della violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., ovvero dell'art. 116 cod. proc. civ., in tema di ricorso alle presunzioni semplici.

5. I tre motivi, sebbene declinati con diversità di accenti, convergono sulla ricostruzione in fatto della dinamica del sinistro ritenuta dalla Corte d'appello. Essi, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente e sono, nel loro complesso, inammissibili. Benché la Corte territoriale abbia, in premessa, espresso un generico giudizio di adesione alle conclusioni cui era pervenuto il Tribunale e alle ragioni di quella decisione, non risponde a vero quanto sostiene la ricorrente, ossia che il giudice d'appello non si sia fatto carico di formulare un proprio ed autonomo giudizio, esaminando nel merito le prove fornite. In particolare, la Corte d'appello ha conferito rilievo decisivo alla deposizione testimoniale di Alberto Tarducci, dipendente dell'ANAS s.p.a., in ordine alla vigilanza esercitata dall'Ente sul tratto di strada in questione; nonché a quella del Carabiniere Vincenzo Cravotta in ordine alla mancanza di idonei segnali di pericolo. Oltre alle deposizioni testimoniali, ha anche valutato le risultanze del verbale redatto dalle forze dell'ordine intervenute al momento del sinistro, da cui risulta la «presenza dell'avvallamento sulla corsia di marcia della moto, in prossimità del quale vi erano segni di scarrocciamento, costituito da una grossa buca terminante con un accumulo d'asfalto». Si tratta, pertanto, di un accertamento in fatto relativo alla condizione del fondo stradale, alla prevedibilità dell'insidia e all'inadempimento dell'onere di vigilanza e manutenzione della strada da parte dell'ANAS s.p.a. che non può essere posto in discussione in questa sede. In particolare, non è vero che la Corte d'appello si sia limitata a motivare per relationem. Risulta quindi manifestamente infondata la dedotta violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Violazione che, peraltro, ricorre solamente quando l'anomalia motivazionale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). È parimenti inammissibile la cura relativa all'uso delle prove raccolte. A prescindere dall'incerta indicazione, anche solo in astratto, delle ragioni della pretesa inammissibilità dei capitoli di prova formulati dal Bardi, è assorbente la circostanza che la Corte d'appello ha conferito valenza decisiva alle deposizioni dei citati testi Tarducci e Cravotta, rispetto ai quali il secondo motivo è del tutto privo di specificità. La censura, infatti, si risolve in una generica contestazione dell'ammissibilità della formulazione del capitolato di prova, senza tuttavia illustrare, in concreto, a quali testimoni si riferiscano i capitoli asseritamente inammissibili e, tantomeno, in che misura l'ipotetica inammissibilità dei singoli capitoli possa aver inciso sulla ricostruzione in fatto della dinamica del sinistro che la corte di merito ha ritenuto rispondente al vero. Inammissibile, infine, è pure il terzo motivo, che in concreto censura l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, come se fosse basato unicamente su presunzioni semplici, senza tenere in alcun conto l'autonomo e specifico accertamento compiuto dalla Corte d'appello.

6. Con il quarto motivo l'ANAS s.p.a. deduce la violazione dell'art. 2051 cod. civ., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe ommesso di esaminare «uno de/presupposti indefettibili per il ricorrere di tale forma di responsabilità, cioè la sussistenza di una, concreta, caratterizzazione anche tipologica della strada, tale da far insorgere un'aspettativa qualificata nell'utenza». Anche questa censura è inammissibile. Anzitutto, essa è carente di specificità - art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. - poiché si limita a far richiamo ad alcuni principi di diritto formulati da questa Corte, senza tuttavia declinare in concreto in che termini l'applicazione di tali principi dovrebbe atteggiarsi al caso di specie. In secondo luogo, la società ricorrente non si confronta in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata che - come abbiamo già

detto - ha invece espressamente accertato, in relazione alle prove raccolte (dapprima succintamente illustrate: deposizioni dei testi Tarducci e Cravotta e verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro), che risultava «provato il nesso di causalità necessario a fondare la responsabilità dell'Ente appellante».

7. Il quinto motivo è relativo alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di merito. La decisione viene impugnata sia 5 Corte di Cassazione - copia non ufficiale per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sia perché la Corte d'appello avrebbe omesso l'esame del relativo motivo di gravame. In relazione al primo profilo, è sufficiente osservare che l'ANAS s.p.a. è risultata integralmente soccombente nel giudizio di primo grado. Il Tribunale ha fatto, pertanto, corretta applicazione della regola della soccombenza e tale decisione non presenta alcun profilo di illegittimità che possa essere censurato in questa sede. In ordine al secondo aspetto, va posto in evidenza che l'appello proposto dall'ANAS s.p.a. è stato interamente rigettato nel merito, tant'è che l'Ente è stato condannato al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado. Tale statuizione implica il rigetto implicito del motivo d'appello relativo alle spese di primo grado, essendo evidente - ancorché non espressamente esplicitato - che la Corte territoriale, nel condannare l'appellante alle spese del giudizio d'appello, ha ritenuto che, a maggior ragione, fosse corretta l'analoga condanna riportata innanzi al Tribunale. Non ricorre, quindi, l'ipotesi dell'omesso esame di un motivo di appello, né del difetto di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (minuspetizione), trattandosi piuttosto del rigetto implicito del motivo medesimo, assorbito dalla generale affermazione di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della decisione di primo grado.

8. A corredo di tutti i motivi, anche di quello relativo alle spese processuali, la società ricorrente formula una generica censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. La censura è inammissibile, anzitutto, perché il Tribunale e la Corte d'appello hanno deciso la causa conformemente (c.d. "doppia conforme") e ciò è impeditivo, ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., della proposizione del motivo di ricorso per cassazione previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Inoltre, il "fatto" richiamato dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è un "fatto storico" oggetto del giudizio, sia esso principale o secondario, il quale abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, nel senso che, ove esaminato, avrebbe determinato un diverso esito della controversia (Sez. 6 - 5, ordinanza n. 23238 del 04/10/2017 Rv. 646308). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente avrebbe dovuto indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831). La formulazione delle doglianze in esame non risponde a tali requisiti di ammissibilità. 9. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo; Sussistono i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Concorsi pubblici: non è risposta multipla il tratto di penna accidentale

Nell'ambito di una prova preselettiva a quiz non è sufficiente a far considerare come multipla (e perciò errata) la risposta di un quesito, la presenza di un tratto di penna quasi impercettibile su una delle caselle, a fronte di un'altra casella completamente annerita. Il sistema di correzione ottica delle prove preselettive non può arrivare a irrigidire la procedura concorsuale sino al punto di escludere che, nei casi in cui risulti icu oculi evidente la risposta che il candidato ha inteso dare - in quanto i segni risultati apposti su un'altra casella risultino minimi e con evidenza meramente accidentali - l'Amministrazione possa, in caso di contestazione, considerare come resa unicamente la risposta inequivocabilmente apposta dall'interessato, correggendo la valutazione di risposta multipla segnalata dal lettore ottico. Lo stabilisce il Tar Lazio, sez. I bis, sentenza 2 marzo 2021, n. 2525.

Tar Lazio, sez. I bis, sentenza 2 marzo 2021, n. 2525

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi:

T.A.R. Lazio Roma sez. I ter, 14 dicembre 2015, n. 13899

Difformi:

Non si rinvencono precedenti

Il Tar capitolino rileva l'irrilevanza, al fine di considerare resa una risposta multipla di un quesito di una prova preselettiva, la presenza di un tratto di penna quasi impercettibile su una delle caselle di risposta a fronte di un'altra casella completamente annerita.

La sentenza in esame ha accolto il ricorso pur in presenza della *lex specialis* di gara che prevedeva come fosse “necessario annerire completamente il cerchietto corrispondente alla risposta prescelta, facendo attenzione a non apporre nessun segno o marcatura di alcun genere nelle altre caselle” e la circostanza che il lettore ottico utilizzato per la correzione aveva individuato la risposta come multipla, e pertanto non corretta, la risposta in questione.

Ciò in quanto anche solo ad una sommaria visione dell’elaborato risulta evidente che il tratto di penna che ha interessato una delle caselle di risposta è del tutto impercettibile e non risulta neanche parzialmente annerita. Non può considerarsi come un “annerimento”, come tale indicante la scelta del candidato, un puntino quasi impercettibile all'interno di una casella, che, secondo quanto assunto dall'Amministrazione, renderebbe invece la risposta multipla, e perciò sbagliata. Nessuna rilevanza può, infatti, attribuirsi a tale impercettibile puntino, presumibilmente dovuto ad una “sbavatura” della penna, proprio in quanto si chiedeva al candidato il completo annerimento della casella giusta. Inequivocabile è, infatti la scelta espressa nella specie dal ricorrente (Tar Lazio Roma sez. I ter, 14-12-2015, n. 13899).

La sentenza in esame applica tale principio, risultando il tratto di penna scambiato per risposta multipla di minima entità, senza che possa esservi alcun fraintendimento sulla risposta che la parte ricorrente ha inteso dare, contraddistinta dell’integrale annerimento della relativa casella.

Il sistema di correzione ottica delle prove preselettive non può arrivare a irrigidire la procedura concorsuale sino al punto di escludere che, nei casi in cui risulti *ictu oculi* evidente la risposta che il candidato ha inteso dare - in quanto i segni risultati apposti su un'altra casella risultino minimi e con evidenza meramente accidentali – l'Amministrazione possa, in caso di contestazione, considerare come resa unicamente la risposta inequivocabilmente apposta dall’interessato, correggendo la valutazione di risposta multipla segnalata dal lettore ottico.

Ciò a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, il bando prevede, come nel caso di specie, la non correggibilità durante la prova delle risposte apposte sul foglio dei quiz da sottoporre in correzione dal lettore ottico, in quanto il candidato non ha modo di rimediare all’apposizione accidentale di un minimo tratto di penna.